



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di Ulassai - Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art.31 c.1 lett. a) delle Norme di Attuazione del PAI relativo al progetto: "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA 167" Approvazione

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l' "Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la L.R. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", che attribuisce all'Autorità di Bacino la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità per le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio;

VISTA la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTA la propria Deliberazione n. 12 in data 28.07.2012 inerente alle Direttive in materia di valutazione compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della N.A. del PAI, di competenza dell'Autorità di Bacino;

CONSIDERATO che il progetto delle opere in esame prevede la: Realizzazione di un canale di raccolta acque piovane; Sistemazione del versante con opere e azioni che rallentino l'azione erosiva; Installazione di Barriere paramassi ad elevato assorbimento di energia, deformabile;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- VISTO** che l'area del Comune di Ulassai in cui ricadono gli interventi relativi al progetto di *"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA 167"* è classificata a pericolosità molto elevata da frana Hg4, elevata Hg3 e media Hg2;
- CONSIDERATO** che per gli interventi previsti nel suddetto progetto, ammissibili ai sensi dell'art.31 comma 1 lett. a) delle Norme di Attuazione del PAI, è richiesto, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse Norme di Attuazione;
- CONSIDERATO** lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica redatto dai tecnici ing. Martino Pisano e geol. Francesco Pistis, trasmessi alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna con note prot. n. 5861 del 13.06.2022 e prot. dal n. 6507 al n. 65011 del 29.06.2022, e costituito oltre agli atti progettuali, dal seguente elaborato: *Studio di compatibilità geologica e geotecnica agg. Giugno 2022*;
- VISTA** la relazione istruttoria del 02.08.2022 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione del suddetto studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di Ulassai;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

DETERMINA

- ART.1** di approvare per le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 lo studio di compatibilità geologica e geotecnica dal titolo: *"Studio di compatibilità geologica e geotecnica agg. Giugno 2022"* presentato dal Comune di Ulassai relativo ad un progetto denominato *"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA 167"*;
- ART.2** di prescrivere che il Comune assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi di mitigazione che interessano il versante soggetto a pericolosità da frana di crollo e ribaltamento, mediante l'iscrizione nel bilancio comunale di idonee risorse finanziarie e predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo delle criticità, dandone periodicamente comunicazione agli Enti Competenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A. e che l'approvazione riguarda le sole opere di mitigazione di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 e con la seguente prescrizione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

autorizzazione previsti ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale
Antonio Sanna